Gara Europea mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l'affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria per la progettazione relativa all'intervento denominato "Nuova Caserma della Guardia di Finanza in loc. Bagni di Tabiano nel Comune di Salsomaggiore Terme (Pr) con demolizione e ricostruzione del bene di proprietà dello Stato denominato Ex Pensione Pineta – Via delle Fonti, 4 (scheda PRB0483)", comprese le attività di modellazione e di gestione informativa e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11 Ottobre 2017

FAQ – Risposte ai quesiti posti dai concorrenti (al 05/04/2018)

Domanda n.1:
Riguardo al punto 7.2 (Possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, di una copertura assicurativa contro i rischi professionali il cui massimale non sia inferiore al costo di costruzione dell'opera da progettare, e pertanto fissato in € 2.000.000,00 (Parte IV lettera B, punto 5 DGUE)) si chiede se in caso di RTP sia sufficiente che il mandatario abbia tale copertura (pari a 2 ML) mentre i restanti mandanti possano avere copertura inferiore (1MLN)

Risposta:
La copertura assicurativa deve garantire il soggetto che concorre alla procedura che nel caso di specie è il Raggruppamento.
La copertura dovrà quindi essere contratta in capo al Raggruppamento ed avere un massimale di € 2.000.000,00;

Domanda n.2:
Riguardo al punto 7.3 (REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE) si chiede se sono ritenute valide categorie E.16 al posto della E.15 richiesta, e a comprova servizi di studi di fattibilità e Progettazione Preliminare

Risposta:
L'art. 8 del D.M. Giustizia 17/06/2015 recita che *"la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità,* ***fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera";***
Sulla base di ciò, la categoria E.16 può ritenersi valida ai fini della dimostrazione dei requisiti.

Domanda n.3:
In merito ai requisiti di capacità tecnica professionale paragrafo 7.3 lettera a) e b) del Disciplinare di Gara vengono richiesti lavori appartenenti alla categoria E.15: è possibile che il requisito di cui alla lettera a) sia dimostrato con lavori appartenenti a categorie diverse da quella indicata, come ad esempio E.12/E.10/E.13 tutte con un grado di complessità superiore rispetto alla categoria E.15?

Risposta:
Rimandando alla risposta alla domanda n. 2, si conferma che le categorie E.10/E.12/E.13 possono ritenersi valide ai fini della dimostrazione dei requisiti.

Domanda n.4:
Si chiede se per il soddisfacimento dei requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi, relativamente alla categoria E.15, venga accettato quanto stabilito dalle Linee Guida n. 1 dell'ANAC (sezione V, art. 1) ovvero che "*Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare*";

Risposta:
si veda la risposta alla domanda n. 2;

Domanda n.5:
Si chiede se in caso di presentazione di offerta come costituendo R.T.P., se sia corretto, ai sensi delle prescrizioni del Disciplinare di Gara e delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC (sezione IV, art. 2.2.3), che i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi siano soddisfatti e dichiarati interamente dal mandatario/capogruppo senza alcun apporto da parte dei mandanti. In caso contrario si chiede con quale apporto ed in che misura debbano partecipare i mandanti al soddisfacimento dei suddetti requisiti, con particolare riguardo a quei professionisti che risultano incaricati dell'espletamento di mere prestazioni accessorie (ad esempio prestazioni geologiche, ecc.);

Risposta:
Nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa in materia di partecipazione dei R.T.P, e segnatamente le prescrizioni dell'art. 48 del D.lgs 50/2016 e dell'art. 4 del D.M. Infrastrutture 02/12/2016 n. 263, non si ravvisano specifiche preclusioni alla composizione di un RTP come proposto;

Domanda n.6:
Conferma che vada presentata la cauzione provvisoria, a pena di esclusione, dal momento che l'art. 93, c. 10, del D.Lgs. 50/2016 prevede che "[...] *non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento*";

Risposta:
Si conferma la presentazione della garanzia provvisoria, precisando che a base di gara sono posti anche servizi opzionali indicati ai punti 3 e 4 del Disciplinare, diversi dalla progettazione e redazione del piano di sicurezza;

Domanda n.7:
Conferma che vada pagato il contributo di € 20,00 all'ANAC, a pena di esclusione, dal momento che l'importo a base di gara risulta inferiore ad € 150.000,00.

Risposta:
Si conferma il pagamento del contributo a favore dell'ANAC, precisando che concorrono a formare l'importo a base di gara di € 279.547,74 anche i servizi opzionali indicati ai punti 3 e 4 del Disciplinare;

La pubblicazione delle successive risposte ai quesiti dei concorrenti – se poste - è prevista per il giorno 12 Aprile 2018

Il RUP
Arch. Ciro Iovino